

ISPRA

Seminario Informativo sull'Anticorruzione
VAL-RTEC

L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI: ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA E DINIEGO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

Ing. Fabio Ferranti – Sig.ra Tiziana Minosse

9 giugno 2021

Accesso alle informazioni ambientali

Il Codice dell'ambiente, D.lgs. n. 152/2006, all'art. **3-sexies**, afferma che, in attuazione della legge n. 241/1990, delle previsioni della Convenzione di Aarhus e ai sensi del D.lgs. 195/2005:

«chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale».

Il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato delle componenti ambientali può, quindi, essere esercitato **da chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.**

Accesso alle informazioni ambientali per le AIA

Art. 29-quater - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

...2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante **pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente** ...

... 3 Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente **pubblica nel proprio sito web** l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonchè gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web...

Art. 29-decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

...2 autorità competente provvede a mettere i dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29- quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2.

...8. **I risultati del controllo delle emissioni**, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, **devono essere messi a disposizione del pubblico**, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 195

Accesso alle informazioni ambientali

Il diritto di accesso rappresenta ormai un diritto fondamentale, nel sistema di tutela dei diritti fondamentali.

Infatti, nel diritto europeo, l'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, associandolo ai diritti di cittadinanza, recita:

«Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.»

Decreto legislativo n. 195 del 2005

(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

Il D.lgs. n. 195 del 2005 prevede una procedura molto puntuale che regola le richieste d'accesso alle informazioni ambientali e consente ai cittadini di conoscere lo **stato di salubrità dei luoghi**, di **raccogliere i documenti e le informazioni sulle zone contaminate** e il **tipo di inquinamento**, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di intervento di bonifica e ripristino ambientale e che consente di monitorare lo stato di avanzamento dell'attività di bonifica dei siti contaminati.

La *ratio* della previsione normativa è quella di favorire, proprio attraverso il principio di massima trasparenza, forme penetranti di **controllo diffuso sulla qualità ambientale**, eliminando, di fatto, ogni ostacolo al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.

Decreto legislativo n. 195 del 2005

C'è inoltre alla base di detto diritto di accesso il riconoscimento da parte del legislatore di un **interesse pubblico**, cioè quello alla tutela dell'ambiente a cui spesso è strettamente connesso anche quello alla tutela della salute della collettività.

Ecco perché l'accesso in questione ha una **portata più ampia** rispetto all'accesso generico: esso è infatti funzionale ad un interesse pubblico e non ad un mero interesse individuale.

Estende, inoltre, il contenuto delle nozioni accessibili alle "informazioni ambientali", contemplando anche un'**attività elaborativa** della pubblica amministrazione debitrice dell'informazione richiesta.

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

L'amministrazione è tenuta a fornire il dato ambientale a chiunque ne faccia richiesta, entro il termine di **30 giorni** dalla data del ricevimento.

Nel caso in cui la richiesta d'accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica è tenuta a chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, **entro 30 giorni** dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la **propria collaborazione** per delimitare l'oggetto della richiesta, al fine di soddisfare e rendere possibile l'accesso.

Nel caso in cui l'amministrazione non risponda nel termine di 30 giorni, rigetti o accolga parzialmente l'istanza, è possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura prevista dalla legge n. 241/1990, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni secondo la procedura stabilita dalla stessa legge n. 241/1990.

Allungamento dei tempi di risposta

Nel caso in cui **l'entità e la complessità** della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni, il termine è prorogato fino a **60 giorni**.

In tal caso l'amministrazione informa tempestivamente e, comunque, entro il termine di **30 giorni**, il richiedente della proroga e **dei motivi che la giustificano**.

Richieste massive*

Anche quando una richiesta riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni (cd. **massiva unica**) l'amministrazione è tenuta ad adoperarsi, anche previo tentativo di dialogo collaborativo, al fine di comprimere la richiesta.

Se tale dialogo non dovesse avere esito positivo, è possibile opporre un diniego, previa valutazione del carico di lavoro e delle risorse interne destinate alla soddisfazione della richiesta, motivando adeguatamente l'impatto che la natura e l'elaborazione della richiesta avrebbe sul buon funzionamento dell'ufficio.

Non è sufficiente, quindi, il carattere massivo dell'istanza per giustificare un diniego da parte dell'amministrazione, che è chiamata comunque a consentire l'accesso a un numero elevato di documenti e/o dati, salvo che la richiesta assuma un carattere **manifestamente oneroso e sproporzionato** (vd. slide successiva).

** Fonte: Webinar Il FOIA e le informazioni ambientali, «Limiti al rilascio dei dati/documenti/informazioni ambientali Giurisprudenza e casi applicativi», Prof. Mario Savino*

Diniego per eccessiva onerosità della richiesta*

Nell'ipotesi in cui la richiesta sia **eccessivamente onerosa** (comporti un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione), prima di decidere sull'istanza, l'amministrazione dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di circoscrivere l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con il buon andamento dell'ufficio.

Soltanto qualora questo tentativo dovesse rivelarsi infruttuoso, l'amministrazione può opporre un diniego, preferibilmente motivando in relazione a 3 aspetti:

- la natura dell'attività di analisi o elaborazione dei dati e documenti richiesti;
- la quantificazione, anche in rapporto al numero di ore, delle risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta;
- la serietà del pregiudizio che la trattazione della richiesta arrecherebbe al buon funzionamento dell'ufficio nel suo complesso.

Diniego per eccessiva onerosità della richiesta*

L'amministrazione deve quindi valutare l'impatto cumulativo della predetta domanda sul buon andamento della sua azione e, nel caso di **manifesta sproporzione dell'onere totale** che complessivamente ne deriva all'interno di un determinato arco temporale, negare l'accesso al richiedente, preferibilmente dopo aver definito apposite **"soglie di sostenibilità"**.

Soglie di sostenibilità*

Per identificare una richiesta eccessivamente onerosa, ciascuna amministrazione può indicare una soglia corrispondente al carico di lavoro massimo che essa ritiene **sostenibile** in relazione a una richiesta di accesso.

La predeterminazione di tale soglia può essere effettuata, con circolare o regolamento, indicando il **numero massimo di ore di lavoro** che l'amministrazione è in grado di dedicare alla trattazione di una singola richiesta (o di un insieme di richieste provenienti da uno stesso soggetto in un determinato arco temporale, pari, ad esempio, a sei mesi).

Nel Regno Unito, ad esempio, la soglia di sostenibilità prevista per le amministrazioni centrali corrisponde a **24 ore di lavoro**, mentre quella prevista per le amministrazioni territoriali è pari a **18 ore di lavoro**.

Esclusioni del diritto di accesso

L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici e privati elencati all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 195 del 2005:

*«a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) **allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti**; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un interesse economico e pubblico, ivi compreso la riservatezza statistica e il segreto fiscale, nonché i diritti di proprietà industriale; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia consentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.»*

Esclusioni del diritto di accesso

Con riferimento all'esclusione dell'accesso motivata in relazione a **procedimenti giudiziari in corso**, è stato evidenziato anche in alcune sentenze come questa ipotesi **non** possa essere intesa quale **esclusione dell'accesso tout court**, ma che al contrario sia compito dell'amministrazione svolgere adeguata istruttoria richiedendo il nulla osta alla Procura competente e titolare delle indagini, al fine di poter consentire la diffusione delle informazioni ambientali richieste.

Inoltre, all'art. 5, comma 5, del medesimo D.lgs. 195/2005 è previsto che:

*«... l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia **possibile espungere** dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.».*

Grazie dell'attenzione

